

Prot. n. 25

Spett.le
COMUNE DI GRANITI

c.a. **Ing. Marcello D'Amore** (Sindaco)
c.a. **Geom. Remigio Papavero** (RUP)

Spett.le
PARCO FLUVIALE ALCANTARA

c.a. **Ing. Mauro Verace** (Presidente)

Spett. le
UREGA Sez. Messina

c.a. **Dott. Vincenzo Miceli** (RAG)

Catania, 5 marzo 2015

Oggetto: bando di gara per lavori di "realizzazione sistema fognario-depurativo per disinquinamento fiume Alcantara".

Termine offerte: 25 marzo 2015

Importo: € 3.090.000

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, rileviamo quanto segue.

- I prezzi progettuali contenuti nell'elenco prezzi si riferiscono al **prezzario oo.pp. Sicilia dell'anno 2004**, anziché a quello vigente anno 2013. Ciò comporta una sottostima delle lavorazioni componenti l'opera in oggetto (riferendoci comparativamente alle lavorazioni elencate nel prezzario regionale) pari circa al **36%** dell'importo complessivo dell'appalto (vedi allegato 1). Altrettanto critico è il dato sulla differenza del costo della manodopera quantificato da codesto ente secondo le tabelle vigenti nel 2005, le cui tariffe costo orario rispetto a quelle vigenti da ottobre 2014 nella provincia di Messina, differisce di circa il **25%** (allegato 2). Anno 2005 a cui risalgono anche alcuni elaborati progettuali, tra cui il "progetto esecutivo condotta adduzione tratto 5".

Prezzi palesemente incongrui, non aggiornati e oggettivamente inferiori a quelli di mercato che, conseguentemente, rappresentano delle significative variazioni economiche essendo trascorsi almeno dieci anni dalle tariffe e prezzi applicati, e altrettanto dal punto di vista tecnico-progettuale. Dati che destano allarme e preoccupazione per la corretta esecuzione dell'opera a regola d'arte e nei tempi previsti, anche in considerazione della complessità e l'importanza dell'intervento che interessa tre Comuni del messinese (Graniti, Gaggi e Motta Camastra).

In merito si osserva che la normativa nazionale (art. 32, 41 e 42 DPR n. 207/10; art. 133 D.lgs. 163/06), obbliga le stazioni appaltanti a definire il valore dell'appalto sulla base delle reali condizioni di mercato, ancorando i prezzi progettuali ai prezzari vigenti nel territorio al fine di garantire, unitamente al

principio di massima partecipazione alla gara, il migliore risultato economico per l'Amministrazione stessa. Analoga prescrizione inderogabile è contenuta, con tenore ancor più incisivo e tassativo, nella legislazione regionale siciliana, laddove si prescrive l'**obbligo di aggiornare i prezzi progettuali prima dell'indizione della gara d'appalto** (art. 10 L.R. n. 12/2011). Tale obbligo è stato ribadito da copiosa giurisprudenza amministrativa (Sent. TAR Sardegna n. 895/'11 e n. 361/'09, TAR Marche n. 10/'09, TAR Reggio C. n. 131/'09, TAR Napoli n. 5130/'09, TAR Venezia n. 670/'08, e TAR Catania n. 1648/'08 ed altre) e da pronunce dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (Pareri n. 196/08, n. 143/07, n. 140/07, n. 76/07 e n. 41/07).

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto viola le disposizioni in materia di contratti pubblici, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare la denunciata anomalia, rettificando la documentazione di gara nei modi e termini di legge.

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

F.TO Il Direttore
Giovanni Fragola